

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
Associazione "Percorsi Intrecciati ONLUS"



L'anno 2026, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 17:00, presso la sede sociale sita in Torino, via Giolitti n. 21, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Percorsi Intrecciati ONLUS".

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Maria Isabel Farell Sanchez e nominano la Sig.na Maria Isabel Muzio quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto vigente e accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie (n. 10 soci presenti su n. 10 aventi diritto), dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare. Si dà atto che il foglio delle firme dei presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del nuovo testo di statuto per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); contestuale revoca della delibera assembleare del 4 luglio 2019.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola la Sig.ra Maria Isabel Farell Sanchez, nata a Santa Cruz (Bolivia) il 01/08/1977, residente a Torino in Via Principe Amedeo n. 41, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Percorsi Intrecciati ONLUS" (C.F. 97823390014).

Il Presidente comunica che, oltre alla sua persona, partecipano i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

- MUZIO Franco – Vice Presidente
- MUZIO Maria Isabel – Segretario e Tesoriere
- CAMPOS SANCHEZ Ruth Karla
- SANCHEZ SANDOVAL Mary Ruth
- ARTEAGA JUAREZ Silvia

Il Presidente illustra la necessità di adottare un nuovo statuto a seguito della riforma del Terzo Settore e della soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS intervenuta dal 1° gennaio 2026. Chiarisce che le evoluzioni normative rendono opportuno revocare la precedente delibera del 4 luglio 2019 per approvare un testo integralmente sostitutivo che recepisca le attuali disposizioni di legge per l'iscrizione al RUNTS.

Vengono evidenziate le principali modifiche:

- Denominazione: Variazione in "Percorsi Intrecciati – Ente del Terzo Settore" (o in breve "PINTRE – ETS").
- Oggetto Sociale: Riformulazione degli scopi e delle attività di interesse generale.

Isabel Muzio

- Patrimonio e Governance: Adeguamento delle norme sulla devoluzione del patrimonio, sul divieto di distribuzione degli utili e sulla disciplina degli organi associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organi di controllo).

Il Presidente invita quindi il Segretario a dare lettura della seguente proposta di delibera:

DELIBERA

L'Assemblea dei soci, udita l'esposizione del Presidente e dopo ampia discussione:

1. DELIBERA di revocare la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 4 luglio 2019;
2. DELIBERA di modificare la denominazione dell'associazione in "Percorsi Intrecciati – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "PINTRE – ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica;
3. DELIBERA di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, integralmente sostitutivo del precedente, composto da 31 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante;
4. DÀ ATTO che il Consiglio Direttivo in carica continuerà a operare fino alla naturale scadenza (approvazione del bilancio al 31/12/2025) e risulta così composto: Maria Isabel Farell Sanchez (Presidente), Franco Muzio (Vice Presidente), Maria Isabel Muzio, Ruth Karla Campos Sanchez, Mary Ruth Sanchez Sandoval e Silvia Arteaga Juarez;

CONFERISCE mandato al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, per il compimento di ogni atto necessario all'esecuzione della presente delibera e per l'espletamento delle formalità necessarie all'iscrizione nel RUNTS, con facoltà di apportare allo statuto eventuali modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti;

6. AUTORIZZA il Presidente a procedere al deposito della documentazione presso l'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore".

Al termine della lettura, il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di delibera. L'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:40.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Isabel Muzio

IL PRESIDENTE

Maria Isabel Farell Sanchez



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 17/02/2026 n. 311
Serie 3 Cod. Trib. ESENTE

IL DIRETTORE

[Signature]

STATUTO

PREFAZIONE

L'Associazione Percorsi Intrecciati si è costituita a Torino (Italia) il 01 luglio del 2017 con lo scopo di fornire assistenza e sostegno a persone indigenti che, per innumerevoli motivi, non hanno accesso ad un sistema educativo, civile e sanitario. L'associazione propone non un semplice aiuto occasionale, ma una rete solidale di vite umane che intrecciandosi da persona a persona, accompagnerà il reinserimento sociale e la piena tutela della salute di uomini, donne e bambini in difficoltà. Ed è proprio come in una rete: i singoli fili che compongono l'iniziativa si intrecciano e sostengono un unico grande disegno: "Mille fili per un'unica tela".

Il logo, elaborato dallo scrittore Salvatore Pristerà, sintetizza l'intento di Percorsi Intrecciati. Gli elementi colorati, che riprendono i colori della bandiera della pace, rappresentano l'armonia presi tutti insieme ma, in questo caso, gli elementi scorporati focalizzano l'attenzione sull'umanità nelle sue diverse condizioni sociali, economiche e di vita. Dall'umano intreccio di queste condizioni realizzeremo il nostro progetto di solidarietà, contando sulla partecipazione di tutti i colori sociali. L'Associazione persegue una missione multidimensionale che unisce l'assistenza socio-sanitaria alla tutela dei diritti fondamentali. Il nostro impegno si focalizza sulla salute globale, con particolare attenzione al contrasto delle Malattie Tropicali Neglette (NTDs) e alla Malattia di Chagas, e sulla protezione delle fragilità attraverso progetti di educazione, sicurezza alimentare e sostegno alle comunità. Promuoviamo lo sviluppo dell'arte, della cultura e la salvaguardia dell'ambiente come strumenti di riscatto sociale, operando attivamente in Italia, in Bolivia e nel resto del mondo per costruire un ecosistema di cura e rispetto universale.

Le principali attività saranno costituite dalla raccolta fondi, corsi di formazione, incontri, eventi, forum, mostre itineranti di sensibilizzazione, convegni, conferenze, seminari, tavole rotonde, meeting, giornate a tema, simposi, pranzi e/o cene a carattere benefico, incontri istituzionali e grandi eventi di solidarietà, affinché nessuno rimanga invisibile o escluso dai diritti fondamentali.

Art. 1 DENOMINAZIONE

In conformità al codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") è costituito in forma di associazione l'ente del Terzo settore denominata "Percorsi Intrecciati – Ente del Terzo Settore" o in breve "PINTRE – ETS" (di seguito anche l'"Associazione"), senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Torino all'indirizzo indicato in atto costitutivo ed eventualmente successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni agli uffici del RUNTS e agli enti preposti. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate o uffici in Italia e all'estero, nonché deliberare l'adesione ad altre associazioni, enti o reti associative quando ciò sia funzionale al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione è apartitica, acconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

si prefigge lo scopo di promuovere la solidarietà senza confini, agendo sia sul **territorio nazionale** sia in ambito **internazionale**, per creare percorsi di sviluppo umano attraverso:

- **Salute Globale e Azione Sanitaria:** Promuovere l'accesso universale alle cure e il contrasto alle malattie della povertà, con particolare riferimento alle **Malattie Tropicali Neglette (NTDs)** e alla **Malattia di Chagas**, garantendo il diritto allo screening, alla diagnosi e alla cura sia in Italia che all'estero.
- **Protezione dei Popoli Indigeni:** Tutelare i diritti, le culture, le lingue e l'identità dei popoli indigeni. L'Associazione si impegna a sostenere queste comunità nella difesa del loro patrimonio e nel miglioramento delle condizioni di vita, rispettando le loro specificità culturali e tradizioni.
- **Cooperazione allo Sviluppo:** Svolgere attività di cooperazione internazionale, con particolare attenzione alla **Bolivia**, sostenendo progetti educativi, sanitari, alimentari e sociali per le popolazioni in via di sviluppo.
- **Integrazione e Tutela delle Fragilità:** Operare a favore di minori, persone in stato di abbandono e soggetti in condizione di marginalità, favorendo l'accesso all'istruzione, al lavoro e ai servizi civili.
- **Sviluppo Culturale e Ambientale:** Promuovere l'arte, la cultura e la cura dell'ambiente territoriale come strumenti di crescita sociale e rispetto per la vita umana.
- **Advocacy e Parità di Genere:** Collaborare con le istituzioni per influenzare politiche pubbliche inclusive e promuovere la concreta parità tra i sessi, superando pregiudizi economici e sociali.

Per conseguire gli scopi sociali nell'intento di agire a favore di tutta la collettività nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità, realizza le seguenti attività:

- 
- **Salute Pubblica e Contrasto alle NTDs (Italia):** Supporto socio-sanitario e materiale a persone in condizione di vulnerabilità, con focus specialistico sulla prevenzione e diagnosi precoce della **Malattia di Chagas** e delle altre Malattie Tropicali Neglette. L'attività include l'organizzazione di campagne di screening gratuito e l'orientamento ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale.
 - **Cooperazione e Sviluppo nelle Comunità Indigene (Bolivia):** Sviluppo di progetti integrati per il miglioramento della qualità della vita negli insediamenti rurali e delle comunità indigene originarie. L'intervento prevede la realizzazione di infrastrutture sostenibili (sanitarie, idriche, educative) e il potenziamento delle risorse locali, operando in sinergia con autorità territoriali, missioni e partner scientifici.
 - **Tutela dei Diritti e Vigilanza Democratica:** Promozione di percorsi di interscambio culturale volti alla difesa dei diritti umani universali e delle minoranze, agendo come ente di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e violazione della dignità umana.
 - **Accoglienza, Mediazione e Cittadinanza Attiva:** Gestione di servizi di prima assistenza, orientamento legale-amministrativo e supporto all'integrazione per cittadini stranieri e italiani in difficoltà. Tali percorsi mirano alla piena inclusione sociale attraverso l'educazione civica e la mediazione interculturale.
 - **Advocacy Istituzionale e Ricerca:** Collaborazione con Enti Pubblici, Università e Istituti di Ricerca per la promozione di protocolli sanitari inclusivi e mozioni istituzionali che garantiscano il diritto alla salute per le popolazioni fragili.
 - **Sostenibilità e Raccolta Fondi:** Organizzazione di eventi di beneficenza, campagne di crowdfunding e iniziative di sensibilizzazione (mostre, convegni, cene solidali) finalizzate esclusivamente al sostentamento dei progetti istituzionali, garantendo la massima trasparenza nella distribuzione delle risorse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione agisce attraverso i seguenti strumenti:

- **Educazione e Sensibilizzazione:** Organizzazione di conferenze, mostre itineranti, convegni scientifici e campagne di informazione (fisiche e digitali) per diffondere la cultura della prevenzione e della solidarietà.
- **Welfare e Formazione:** Erogazione di borse di studio, borse lavoro e contributi economici; fornitura di servizi di accoglienza, vitto, alloggio e supporto educativo per minori e famiglie in difficoltà.

- **Progettazione e Salute:** Promozione e finanziamento di progetti socio-sanitari volti al miglioramento della salute e della vita di soggetti svantaggiati, con particolare cura per l'infanzia e le popolazioni marginalizzate.
- **Reti e Partenariati:** Azione in sinergia con Enti del Terzo Settore, Istituzioni pubbliche (ASL, Università, Enti Locali) e privati, a livello nazionale e internazionale.
- **Accordi Istituzionali:** Stipula di convenzioni e protocolli d'intesa per lo sviluppo di progetti integrati di screening, ricerca sociale e assistenza.
- **Cooperazione tra Enti:** Adesione a reti associative e sostegno a iniziative di solidarietà promosse da partner con scopi analoghi, in Italia e all'estero.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto stabilito all'art. 30 del presente Statuto. L'esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendano condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali impegnandosi spontaneamente per la loro attuazione.

Possono altresì essere Soci le associazioni e le fondazioni, appartenenti o meno al Terzo Settore, che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione. Tali enti partecipano alle attività tramite un proprio delegato, dichiarano di condividerne gli scopi e si impegnano ad accettarne le norme statutarie. La qualità di associato è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di eventuali regolamenti. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

Art. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Onorari

- a) **FONDATORI**: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio, compaiono nell'atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- b) **ORDINARI**: sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all'associazione ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) **SOSTENITORI**: sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato oltre alla quota associativa stabilita dall'Assemblea un contributo di entità libera.
- d) **ONORARI**: sono gli associati che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemeritenze e servizi resi all'associazione.

ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:

- Presentare domanda scritta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto
- Conoscere e accettare le norme del presente Statuto

L'ammissione ad associato è subordinata è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta ed è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Nella domanda l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In assenza di comunicazione di reiezione della domanda di ammissione, o di richiesta di integrazione degli elementi in essa contenuti, la domanda è da intendersi accolta.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- Il ricorso all'assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'Assemblea dei soci esaminerà il ricorso nella prima assemblea utile. Decorso due anni dalla ricezione della reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno il **diritto** di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori.

Tutti gli associati hanno l'**obbligo** di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
- difendere il buon nome dell'Associazione;
- di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di partecipare all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell'anno solare
- per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante avviso scritto all'associato interessato;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- per decesso. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Art 10 PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La convocazione dell'Assemblea

- Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è straordinaria se modifica lo statuto, se devono essere deliberate operazioni straordinarie o lo scioglimento dell'Associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta elettronica/telematica con comprovata ricezione, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo (se nominato).

Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta 1 (uno) voto. Gli associati minorenni votano attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale o i loro tutori. Il diritto di voto (ovvero la possibilità di essere eletti alle cariche sociali) è riservato agli associati che abbiano raggiunto la maggiore età.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell'Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall'art. 17.

Art. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e le relazioni che ne fanno parte; ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - approvare l'eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
 - ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
 - in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
 - nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare sul ricorso presentato dall'associato avverso il provvedimento di esclusione, nonché sul ricorso presentato dall'aspirante associato avverso il rigetto della domanda di ammissione, emanati dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sull'entità della quota associativa;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Il Presidente o il facente funzioni nomina tra gli associati un segretario verbalizzante.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all'Associazione, su designazione dei presenti all'Assemblea.

Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti tra i soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati, e rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. La sostituzione va ratificata all'Assemblea ordinaria. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le proposte per un indirizzo generale e sviluppo dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali per la gestione dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell'Assemblea
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati e l'eventuale esclusione nei casi previsti dall'art. 9;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest' Organo nella sua prima riunione successiva.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ovvero ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con comunicazione scritta da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo (se nominato) e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell'apposito libro verbali consiglio direttivo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 19 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, nominato con identiche modalità, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell'Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell'Assemblea.

Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad medesimo spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Art. 21 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione; non ha la rappresentanza legale dell'Associazione né esercita una carica effettiva, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti limitatamente al suo specifico mandato.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 22 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo in forma di Collegio o monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non può essere eletto o far parte del Collegio un membro del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato del controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 23 IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 24 SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 25 PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
 - contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche)
 - versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali
 - contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere
 - donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale. Unica eccezione sono le somme versate a titolo di prestito eventualmente richieste dalla Associazione la quale determinerà le modalità di restituzione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

Art. 26 QUOTA ASSOCIATIVA

L'importo della quota associativa è fissata annualmente nel suo ammontare dell'Assemblea dei soci. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intrasmissibili.

Art. 27 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

Art. 28 DURATA DELL'ANNO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 29 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i associati, così come tutte le controversie inerenti l'interpretazione o esecuzione del presente Statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 30 SCIOGLIMENTO

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma che precede, può nominare uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 31 NORMA FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

